

sostituite dalle seguenti: «31 marzo 2024»;

((c) dopo la lettera b) sono aggiunte)) le seguenti:

«b-bis) dal 1° luglio 2023 al 31 dicembre 2023, sono prorogati al 31 marzo 2024;

b-ter) dal 1° gennaio 2024 al 30 giugno 2024, sono prorogati al 30 settembre 2024.».

Art. 22-bis

(((Proroga del termine in materia di obblighi di trasparenza di cui all'articolo 1, comma 125-ter, della legge 4 agosto 2017, n. 124).))

((1. Per l'anno 2023 il termine di cui all'articolo 1, comma 125-ter, primo periodo, della legge 4 agosto 2017, n. 124, e' prorogato al 1° gennaio 2024.))

Art. 22-ter

(((Proroga del termine di cui all'articolo 3 della legge 11 dicembre 2012, n. 224).))

((1. All'articolo 3, comma 2, della legge 11 dicembre 2012, n. 224, le parole: "per i dieci anni" sono sostituite dalle seguenti: "per gli undici anni".))

Art. 22-quater

(((Proroga in materia di Fondo nuove competenze).))

((1. All'articolo 88, comma 1, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, le parole: "e 2022" sono sostituite dalle seguenti: ", 2022 e 2023").))

Art. 23

Disposizioni finanziarie

1. Ai fini dell'immediata attuazione del presente decreto, il Ministro dell'economia e delle finanze e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Art. 24

Entrata in vigore

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sara' presentato alle Camere per la conversione in legge.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo

